

adottarla, e quindi si metterà anche la parola *pubblicazione* nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, sostituendo la parola *pubblicazione* alla parola *promulgazione*.

BERETTA. Domando di parlare.

BERETTA. Ho detto poc'anzi che avrei amato di preferenza che la legge non esprimesse l'abrogazione o la deroga della patente del Concordato austriaco, perchè la ritengo cessata di pieno diritto dal giorno dell'annessione della Lombardia agli antichi Stati.

Or dunque, se noi dichiariamo cessati oggi colla promulgazione della presente legge gli effetti del Concordato, veniamo ad ammettere che per lo passato gli effetti hanno esistito; ed io domando come possa il Governo accettare una simile conseguenza dopo che è stato continuamente in lotta contro l'episcopato, onde far valere la massima che il Concordato austriaco era cessato coll'annessione degli Stati di Lombardia agli antichi Stati. Egli è in conseguenza di ciò che io non vorrei si dichiarasse soltanto abolito oggi colla pubblicazione della presente legge.

Quindi è che col mio emendamento credo di fare omaggio alle massime già adottate dal Governo.

Adunque, partendo dal dato che non si debba ritenere oggi soltanto abolito il Concordato, ma che venisse abolito quel giorno in cui la Lombardia cessò di far parte dell'impero austriaco, e che solo la patente matrimoniale debba venire oggi abolita, io vengo a proporre il seguente emendamento:

« Essendo coll'annessione ai regii Stati della provincia di Lombardia cessato in quella provincia ogni effetto della patente imperiale 5 novembre 1855, si dichiara eziandio colla presente legge cessato qualunque effetto della patente imperiale 8 ottobre 1856. »

Dirò poche parole a spiegazione di questo mio emendamento riguardo ai termini con cui è concepito.

Si sarebbe potuto fissare l'epoca in cui il Concordato avesse cessato, cioè l'epoca della cessazione di fatto della patente, oppure l'epoca del trattato di Zurigo; ma io non ho voluto entrare in questa questione, e mi è sembrato meglio il dire: « Essendo coll'annessione ai regii Stati della provincia di Lombardia, » ecc.

Questo mio emendamento io lo propongo, perchè non ritengo necessario, anzi tengo inopportuno, impolitico il dichiarare cessato oggi soltanto il Concordato austriaco.

SINEO, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Beretta. In primo luogo quest'emendamento, nella sua formola, si allontana dallo stile legislativo adottato da questo Parlamento, perchè enuncierebbe nell'articolo stesso il motivo dell'articolo.

Non credo poi che la redazione adottata dalla Commissione sia in contrasto coll'opinione espressa dall'onorevole Beretta.

La legge dell'8 ottobre 1856 non era che la conseguenza della legge del 5 novembre 1855. Gli effetti dunque della legge dell'8 ottobre erano anche effetti mediati della legge del 5 novembre. Noi togliamo tutti i *rimanenti effetti*; quelli che sono rimanenti, sono tolti; di quelli che non rimangono, non ci occupiamo.

Dunque vede l'onorevole Beretta che noi non tocchiamo quegli effetti che, secondo la sua opinione, sono già tolti; noi non togliamo che quelli che rimangono. Se non rimangono che quelli che vengono mediamente dalla patente del 5 novembre 1855, e immediatamente da quella dell'8 ottobre, l'onorevole Beretta vede che noi veniamo a colpire soltanto questi effetti.

La Commissione pertanto prega la Camera, anche pel desiderio, che crede comune, di poter passare ad altri gravi ed urgenti argomenti, di ritenere la redazione quale fu presentata da essa d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal deputato Beretta.

(Non è appoggiato.)

Se nessuno domanda di parlare, porrò ai voti l'articolo 1.

Ne do lettura:

« Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle provincie lombarde ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856. »

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati per effetto di quelle patenti sono rimessi in vigore nelle dette provincie, in quanto non si sia altrimenti provveduto con leggi o regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859. »

SINEO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO, relatore. Dirò soltanto due parole per tranquillizzare la coscienza dell'onorevole Gustavo Di Cavour.

Non è esatto il credere che questa proposta sia in urto con qualsiasi opinione manifestata nel seno della Commissione istituita per la riforma del Codice civile. Quella Giunta fu assolutamente unanime nell'opinione che non si debba ammettere nessuna giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale per ciò che concerne gli effetti civili. A questo parere unanime della Commissione corrispondono le disposizioni delle leggi austriache, le quali non ammettono nessuna giurisdizione ecclesiastica. Posso anche far certo l'onorevole Di Cavour che l'articolo da noi formulato non ci espone al rischio di rimettere in vigore qualche legge, la quale venga ad approvare atti immorali, come egli accennava.

Nella discussione generale, gli egregi giureconsulti lombardi che abbiamo l'onore di avere nella Commissione hanno già autorevolmente dichiarato che quella legislazione non ha nulla d'incongruo. Nel caso che fu oggetto di speciale osservazione per parte dell'onorevole Di Cavour, la legge austriaca è identica con la legge penale piemontese. Non è permesso a nessuno di rifiutare la propria testimonianza in giudizio, salvo a quelli che sono espressamente eccettuati dalla legge, per ragione della loro professione. Il prete, di cui parlava l'onorevole Turati, non era in questa condizione; dunque giustamente i tribunali austriaci, come avrebbero fatto i Piemontesi, lo tennero per obbligato a deporre in giudizio.

Sono dunque eliminate le sole due obiezioni che potessero avere qualche apparenza di fondamento fra quelle opposte a questo articolo, che prego la Camera di adottare.

PRESIDENTE. Metterò a partito l'articolo 2 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili. »

Il deputato Beretta proporrebbe un emendamento a questo articolo, vale a dire che dopo le ultime parole s'aggiungesse: « in quel grado d'istanza in cui si troveranno. »

SINEO, relatore. La Commissione ha dichiarato ch'essa era unanime nell'opinione che le quistioni transitorie si dovessero lasciare alla decisione dei tribunali.

Se la Camera adotta questo sistema, che ci conduce ad una più facile e pronta soluzione, non occorre ch'essa si occupi della quistione sollevata dall'onorevole Beretta.